REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE D'UDIENZA

CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

nel procedimento iscritto al del ruolo generale dell'anno 2008 e promosso da

(c) Copyright Antares Srl

- attrice -

con l'avv. Franco Fabiani

contro

Veneto Banca Holding s.c.p.a.

- convenuta -

Oggi 4.4.16, davanti al **giudice** del tribunale di Treviso **dr. Lucio Munaro**, sono comparsi l'avv. (in sostituzione dell'avv. Fabiani) per l'attrice, che deposita ulteriore foglio di conclusioni, e l'avv. (in sostituzione dell'avv. per la convenuta, i quali nel quadro della discussione ex art. 281 sexies cpc richiamano le proprie deduzioni e conclusioni

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5

come precedentemente precisate a verbale.

Sentite le parti, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Successivamente, all'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza nelle forme ex art. 281 sexies cpc (*lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*), in assenza delle parti (allontanatesi dall'aula d'udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

La lite si incentra sull'accertamento del rapporto dare-avere tra la società attrice e la banca convenuta in merito a due rapporti di conto corrente bancario (c.d. di corrispondenza), rispettivamente identificati quali nn. "*3920*" (costituito a giugno '85 ed estinto il 16.10.92) e "*9120*" (fondato su contratto concluso il 2.10.92).

(c) Copyright Antares Srl

Le doglianze attoree poste a fondamento dell'azione di ripetizione di indebito ineriscono all'applicazione di un saggio di interesse illegittimo – limitatamente al c/c –, all'accollo indebito di spese fisse di chiusura trimestrale del conto e della commissione di massimo scoperto, e all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

La convenuta ha correttamente sollevato l'eccezione di prescrizione decennale con riguardo alle pretese restitutorie fondate sul rapporto risalente a giugno '85 ed estinto nel '92 – la litispendenza risale a gennaio '08 –. Difatti il 2.10.92 le parti conclusero un nuovo, autonomo contratto di conto corrente bancario (c.d. di corrispondenza) il cui testo non contiene alcun riferimento al rapporto precedente. Difetta cioè quella *relatio* che sola avrebbe consentito di giustificare l'unitarietà di rapporto, elidendo cioè l'effetto estintivo del primo e

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5

attribuendo un senso di continuità alla nuova manifestazione di volontà negoziale (ad es. col richiamo di alcuni elementi essenziali e propri della precedente contrattazione). Di fatto le parti vollero caducare il primo rapporto e dare vita ad un secondo, con una nuova manifestazione di volontà che investì il complessivo regolamento negoziale, non già semplici elementi di contorno o accessori. Le circostanze attinenti agli spostamenti patrimoniali dall'uno all'altro conto si pongono su un piano affatto estrinseco rispetto a quello, squisitamente giuridico, dell'autonomia (o meno) dei rapporti contrattuali.

Con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, va osservato che è conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cc (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (per tutte, Cass. S.U. n. 24418/2010).

(c) Copyright Antares Srl

Ora, come emerso dalla documentazione in atti e dalla c.t.u. – svolta con precisione, coerenza logica e rigore tecnico, sicchè viene qui richiamata *per relationem*, anche nella parte in cui il consulente ha formulato la sua valutazione in

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5

risposta alle osservazioni delle parti – all'attrice venne addebitata illegittimamente la somma di € 19.803,67 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Illegittimo è anche l'addebito di € 784,96 a titolo di spese di chiusura del conto, poiché dalla disamina del testo contrattuale non risulta che fosse intervenuta alcuna specifica pattuizione idonea a giustificare tale onere economico in capo alla correntista.

Neppure l'addebito di € 3506,10 a titolo di c.m.s. è legittimo, poiché nel rispetto delle preclusioni istruttorie – termine di deposito della memoria ex art. 183.6 n. 3 cpc – non è stato prodotto alcun documento contrattuale contenente la pattuizione della commissione in parola; pertanto, al di fuori del contesto negoziale, il relativo onere economico manca in radice di giustificazione causale.

Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91.1 cpc).

(c) Copyright Antares Srl

Il compenso professionale viene liquidato sulla base dei criteri ex d.m. n. 55/2014, facendo applicazione dei valori medi; la voce di spesa riportata nella nota ex art. 75 nn. att. cpc con riguardo alla consulenza di parte è correttamente riconoscibile – alla luce dei dovuti parametri economici e professionali – nella misura di € 2500,00.

Viene riconosciuta la distrazione ex art. 93.1 cpc in favore del procuratore attoreo, il quale nelle conclusioni ha dichiarato di "*avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari*".

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 24.094,73, oltre agli interessi legali dalla domanda;

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5

- rigetta le altre domande;
- condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate in € 2922,00 per spese e € 4835,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge; con distrazione ex art. 93 c.p.c;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u.

Treviso, 4.4.2016

Il giudice

dr. Lucio Munaro

(c) Copyright Antares Srl

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5